## L'OPINIONE

## Se l'articolo 18 diventa un fantasma

## di PASOUALINO ALBI

el dibattito parlamentare al Senato conclusosi nella notte fra l'8 e il 9 ottobre scorso non ci si è accorti che la ragione del duro scontro, l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, si era dileguata dai testi normativi sottoposti all'approvazione dell'aula. E così mentre i toni aumentavano e conoscevano progressioni folcloristiche forse inedite, la discussione si avvitava su una disposizione che, si avverte, non è neanche menzionata nel testo approvato

L'art. 18 ha giocato dunque un ruolo eguale e contrario al gruppo di fantasmi del film di Ozpetek e la presenza-assenza della controversa disposizione dal Job Act è un vero mistero, un rompicapo normativo e politico che rischia di lasciare un segno profondo nei processi di formazione delle leggi. Fonti governative si sono affrettate a dichiarare che il tema sarà affrontato nei decreti delegati ma è davvero difficile comprendere come ciò possa avvenire,

considerato che nel testo approvato al Senato nulla si dice non solo sull'art. 18 ma neanche, su un piano generale, sulla disciplina dei licenziamenti. Il rischio di un eccesso di delega, allo stato, mi sembra molto elevato.

Ora, considerato che in talune, forse rare, circostanze può accadere che proprio da un quadro di incertezze e di accesi contrasti lungo un percorso di riforma possa emergere la soluzione praticabile, è opportuno mettere a punto l'attuazione della delega senza toccare, al momento, la disciplina dei licenziamenti ed elaborare così una strategia in due fasi.

Nel corso della prima fase sarebbe necessario mettere finalmente a regime un modello universale di protezione sociale, realizzando così una delle finalità principali dell'azione di questo governo. Muoversi con profondità lungo la prima fase potrebbe davvero significare operare per la ridefinizione di un sistema nel quale sarebbe possibile raggiungere la seconda fase: prefigurare una riforma non traumatica della

disciplina dei licenziamenti. Ciò perchè la realizzazione della prima fase toglierebbe terreno alle ragioni (autentiche) che contrastano il Job Act: la constatazione che in Italia il lavoratore licenziato è lasciato solo, abbandonato a sè stesso, che non gli si offre affatto una seconda possibilità, che il sistema pubblico non si fa carico della sua ricollocazione lavorativa, della sua formazione professionale. Occorre dunque rimuovere le ragioni di un sovraccarico funzionale che ha una portata storica, che ha reso incandescente il tema del licenziamento, assimilato, nella coscienza collettiva, ad una vera e propria espulsione sociale, alla morte civile della persona. A ben vedere occorrerà riflettere sulle ambiguità irrisolte del nostro sistema, ambiguità che trovano la propria sintesi ed una difficile quanto scomoda domanda nell'art. 36 della Costituzione: è il datore di lavoro o sono i pubblici poteri che si devono far carico di garantire al lavoratore e alla sua famiglia un' esistenza libera e dignitosa?

ORIPRODUZIONE RISERVATA

